

Gentile Cliente,

il 31 maggio 2010 è entrato in vigore il Decreto Legge 78 che ha apportato modifiche all'art. 49 del D. Lgs. 231/2007 in termini di limitazione all'utilizzo del contante e dei titoli al portatore.

### **ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI**

Gli assegni bancari, postali e circolari, emessi per importo pari o superiore a 5.000 euro, devono recare la clausola "NON TRASFERIBILE" e l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario. Gli assegni circolari possono essere emessi in forma libera, per importi superiori ai limiti di legge, solo se il beneficiario risulta essere un Intermediario abilitato. Gli assegni bancari e postali, emessi all'ordine del traente, possono essere girati unicamente per l'incasso a una Banca o a Poste Italiane Spa.

La clientela è pregata di verificare i carnet assegni liberi consegnati prima del 31 maggio 2010, chiedendo alla Filiale di competenza la sostituzione dei moduli riportanti diciture diverse da 5.000 euro.

### **LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI E POSTALI AL PORTATORE**

Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro.

I libretti in essere aventi saldo superiore al limite devono essere estinti o ridotti sotto la soglia di legge entro il 30 giugno 2011.

### **TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE**

Il limite massimo di importo consentito per il trasferimento di denaro o titoli al portatore, tra soggetti diversi, è ora di 4.999,99 euro.

In caso di trasferimento di libretti di deposito al portatore, il cedente dovrà comunicare, entro 30 giorni alla Banca o a Poste Italiane Spa, i dati identificativi del cessionario e la data di trasferimento.

I trasferimenti di importi superiori ai limiti di legge possono essere eseguiti da intermediari abilitati (Banche, Poste Italiane Spa e Istituti di moneta elettronica).

**La violazione delle disposizioni** in termini di limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore può comportare sanzioni pecuniarie (art. 58 del D.Lgs. 231/2007), tra cui:

- ASSEGNI BANCARI E POSTALI:

    sanzione dall'1% al 40% dell'importo trasferito;

- LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI E POSTALI AL PORTATORE:

    fino al 40% del saldo dei libretti.

L'importo della sanzione pecuniaria non può essere inferiore nel minimo dell'importo di 3.000 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima è aumentata di 5 volte.

Le filiali della banca sono a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

BANCA VALSABBINA